

Repertorio n. 79560
Raccolta n. 14868

FUSIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventisette luglio duemiladiciassette, in Milano, corso Venezia n. 56, avanti a me Manuela Agostini, notaio in Milano, iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Milano, sono presenti i signori

ALBERTO STACCIONE, nato a Genova (GE) il 18 agosto 1957, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della

"IFIS FACTORING S.R.L."

(società con socio unico, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di BANCA IFIS S.P.A.), con sede in Milano (MI), via Borghetto n. 5, capitale Euro 123.240.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano al n. 11990630151, R.E.A. MI-1514626, C.F. 11990630151, P.IVA 11990630151, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 10 luglio 2017, verbale a mio rogito rep. n. 79.476/14.823, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 19 luglio 2017 al n. 29093 serie 1T;

GIOVANNI BOSSI, nato a Trieste (TS) il 24 maggio 1960, domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di amministratore delegato della

"BANCA IFIS S.P.A."

(iscritta all'albo delle banche al n. 5508, Capogruppo del Gruppo Banca Ifis iscritto all'albo dei Gruppi Bancari ed aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi), con sede in Venezia (VE), frazione Mestre, via Terraglio n. 63, capitale Euro 53.811.095,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare al n. 02505630109, R.E.A. VE-247118, C.F. 02505630109, P.IVA 02992620274, in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione in data 10 luglio 2017, verbale a mio rogito rep. n. 79.475/14.822, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 6 in data 19 luglio 2017 al n. 29092 serie 1T.

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo

premettono

- che le suddette società hanno deliberato, nelle riunioni di consiglio di amministrazione succitate, di fondersi mediante incorporazione della "IFIS FACTORING S.R.L." (appresso denominata "incorporanda") nella "BANCA IFIS S.P.A." (appresso denominata "incorporante");

- che la deliberazione della "incorporante" è stata inviata telematicamente al Registro delle Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare in data 10 luglio 2017 (ricevuta n. 66310 del 10 luglio 2017) ed è stata iscritta in data 11 luglio 2017;

Registrato a Milano 6 il 01/08/2017 n. 32194 serie 1T esatti euro 356,00
--

- che la deliberazione della "incorporanda" è stata inviata telematicamente al Registro delle Imprese di Milano in data 10 luglio 2017 (ricevuta n. 251839 del 10 luglio 2017) ed è stata iscritta in data 11 luglio 2017;
- che nei termini di legge non è stata presentata alcuna opposizione alla fusione di cui sopra da parte dei creditori delle suddette società;
- che la fusione può essere pertanto attuata, ai sensi dell'art. 2503 codice civile e dell'art. 57, terzo comma D.Lgs. 385/1993;

tutto ciò premesso

i comparenti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Consenso

La "incorporante" e la "incorporanda" si dichiarano fuse mediante incorporazione della "IFIS FACTORING S.R.L." nella "BANCA IFIS S.P.A.", in esecuzione delle deliberazioni dei consigli di amministrazione di cui ai verbali succitati (ai quali è allegato il progetto di fusione) che qui si richiamano integralmente.

Articolo 2 - Effetti

La data dalla quale avrà effetto la fusione viene fissata al 1° agosto 2017 ovvero alla data dell'ultima delle iscrizioni nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2504 bis, secondo comma, codice civile, se successiva.

Come risulta dal progetto di fusione, la data a decorrere dalla quale le operazioni della "incorporanda" saranno imputate al bilancio della "incorporante" è stata fissata al 1° gennaio 2017 (tenuto conto che entrambe le società chiudono l'esercizio al 31 dicembre di ogni anno).

Ai fini delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 172 nono comma del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, gli effetti della fusione decorreranno dalla data del 1° gennaio 2017, per quanto sopra precisato.

Articolo 3 - Assenza di Concambio

A seguito della fusione, come sopra perfezionata, hanno piena esecuzione le deliberazioni succitate, riconoscendosi dai comparenti che la "incorporante" ha mantenuto e conserva tuttora la proprietà ed il possesso dell'intero capitale sociale della "incorporanda", per cui la fusione avviene senza concambio e quindi senza far luogo ad alcun aumento del capitale da parte della "incorporante" e mediante annullamento dell'intero capitale della "incorporanda".

Articolo 4 - Subentro

La "incorporante" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e passivo della "incorporanda" ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, assumendo di provvedere alla estinzione di tutte indistintamente le passività alle convenute scadenze e condizioni.

Articolo 5 - Autorizzazione

Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, è autorizzato, senza necessità di ulteriori atti o concorsi e con suo pieno e definitivo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare alla "incorporante" tutti i diritti e le attività di qualsiasi natura ed i conti attivi e passivi attualmente intestati alla "incorporanda".

La "incorporante", in esecuzione e conferma delle più volte richiamate delibere consiliari, è autorizzata irrevocabilmente e nella più ampia e definitiva forma a compiere, in ogni tempo, qualunque atto, pratica e formalità necessari od opportuni allo scopo di farsi riconoscere, dalla data di efficacia della fusione, nei confronti di chiunque, quale piena ed esclusiva proprietaria e titolare di ogni attività patrimoniale della "incorporanda" e subentrata di pieno diritto in ogni rapporto attivo e passivo di quest'ultima a norma dell'art. 2504 bis codice civile.

Articolo 6 - Cariche sociali e procure della "incorporanda"

Dalla data di efficacia della fusione cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali conferite dai soci della "incorporanda" e tutte le procure rilasciate in nome della medesima.

Articolo 7 - Assenza di Beni della "incorporanda" iscritti in pubblici registri

Il rappresentante della "incorporanda" dichiara che la "incorporanda" non è proprietaria di beni mobili registrati, immobili, marchi, brevetti e quote del capitale di società a responsabilità limitata.

Articolo 8 - Spese, iscrizione a repertorio

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti sono a carico della "incorporante".

Ai fini dell'iscrizione a repertorio del presente atto, le parti dichiarano che il capitale della "incorporanda" ammonta a Euro 123.240.000.

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, scritto con mezzi meccanici da persona di mia fiducia ed in parte da me a mano per tre facciate di due fogli e da me letto ai comparenti che lo approvano.

Sottoscritto alle ore 16,40.

Firmato: Giovanni Bossi

Alberto Staccione

Manuela Agostini notaio